

## CAPITOLATO PER COPERTURA

### FURTO

**CONTRAENTE: COMUNE DI SPRESIANO**  
**P.ZZA L. RIGO 10**  
**31027 SPRESIANO TV**  
**P.I. 00360180269**

#### SOMMARIO

##### **SEZIONE 1 DEFINIZIONI**

Art. 1 Definizioni

##### **SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede  
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia  
Art. 3 Durata dell'assicurazione  
Art. 4 Modifiche all'assicurazione  
Art. 5 Aggravamento del rischio  
Art. 6 Diminuzione del rischio  
Art. 7 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - denuncia circostanziata dei sinistri e termini  
Art. 8 Esagerazione dolosa del danno  
Art. 9 Procedura per la valutazione del danno  
Art. 10 Mandato ai periti  
Art. 11 Determinazione dell'ammontare del danno  
Art. 12 Titoli di credito  
Art. 13 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro  
Art. 14 Assicurazione parziale  
Art. 15 Assicurazione presso diversi assicuratori  
Art. 16 Pagamento dell'indennizzo  
Art. 17 Recupero delle cose rubate  
Art. 18 Recesso in caso di sinistro  
Art. 19 Oneri fiscali  
Art. 20 Foro Competente  
Art. 21 Interpretazione del contratto

##### **SEZIONE 3 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - CONDIZIONI PARTICOLARI**

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione  
Art. 2 Condizioni particolari

##### **SEZIONE 4) MASSIMALI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Art. 1 Massimali  
Art. 2 Tracciabilità dei flussi finanziari

## SEZIONE 1) DEFINIZIONI

### Art. 1 - Definizioni

<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza.
<b>Assicurato</b>	La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
<b>Società</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia</b>	La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Scoperto</b>	La parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.
<b>Massimale per sinistro</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.

## SEZIONE 2) NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, prescindendo dal pagamento della prima rata di perfezionamento del contratto. Il pagamento del premio di polizza dovrà comunque avvenire entro il 60° giorno successivo alla data di effetto della polizza.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza.

### Art. 3 - Durata dell'assicurazione

La presente polizza viene stipulata per la durata di anni 3, con inizio il 31.03.2017 e scadenza il 31.03.2020. E' ammessa la proroga per un periodo di 6 mesi.

### Art. 4 - Modifiche all'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 - Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento di rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

### **Art. 6 - Diminuzione del rischio**

In caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso

### **Art. 7 – Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistri - denuncia circostanziata dei sinistri e termini**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 2 giorni feriali da quando ne è venuto a conoscenza mediante lettera raccomandata, telefax o pec, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire – se la legge lo consente – la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) c) e d), può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

### **Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno**

Il Contraente o l'Assicurato che dolosamente esagera l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno e dell'indennizzo è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;  
oppure, a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 10 - Mandato dei periti**

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 7;
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 9, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria

#### **Art. 11 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate – col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

#### **Art. 12 - Titoli di credito**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art. 13 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a "Primo rischio relativo", si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. Qualora a seguito del sinistro stesso la Società, decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di

premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 18.

#### **Art. 14 - Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 15 - Assicurazione presso diversi assicuratori**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art. 16 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro 30 giorni.

Se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale, prima del pagamento, la Società può richiedere:

- attestazione del Tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.

#### **Art. 17 - Recupero delle cose rubate**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

#### **Art. 18 – Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione. La relativa comunicazione deve essere data mediante raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa. In tal caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

La facoltà di recesso può essere esercitata, con le predette modalità, anche dal Contraente qualora questi rientri nella definizione di “Consumatore”

### **Art. 19 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 20 - Foro competente:** il Foro competente per qualsiasi controversia si intende quello nella cui giurisdizione è ubicata la sede legale dell'Assicurato.

### **Art. 21 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (Art. 1898 C.C.).

## **SEZIONE 3 OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE - CONDIZIONI PARTICOLARI**

### **Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione**

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
  - 1. rottura, scasso;
  - 2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto dalla lett. a) 1.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo. Salvo diversa dichiarazione/descrizione risultante nella scheda/ allegato di polizza, l’assicurazione Furto è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia del contratto.

#### **Caratteristiche costruttive dei locali**

Le cose assicurate sono poste in locali tra loro comunicanti e non (purché situati all’interno di una stessa area recintata), aventi pareti perimetrali, solai e coperture in vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, cemento armato e non. Se la linea del tetto è situata ad un’altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall’esterno (senza cioè impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come scale, corde e simili), il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armato, senza lucernari, oppure in vetro cemento armato totalmente fisso.

#### **Mezzi di chiusura dei locali (24B)**

Ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno,

## Art. 2 - Condizioni particolari

Condizioni particolari che, ad integrazione delle Condizioni Generali di Assicurazione, regolano l'assicurazione quando essa sia riferita ad una o più delle clausole sotto indicate.

### 1) Primo rischio assoluto

L'assicurazione è prestata a "Primo rischio assoluto"

### 2) Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative serrature o dei congegni di chiusura.

Resta espressamente convenuto fra le parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo non conforme a quanto sopra riportato la Società corrisponderà all'Assicurato l'□% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

### 3) Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi

L'assicurazione vale per i guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto". In nessun caso la Società indennizzerà importo superiore alla relativa somma assicurata.

### 4) Atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati. La garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto".

### 5) Furto commesso fuori delle ore di lavoro da persone dipendenti dal Contraente o dall'Assicurato

La Società presta la garanzia contro i furti, anche se l'autore del furto sia un dipendente del Contraente o dell'Assicurato e sempre che si verificano le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

### 6) Garanzia rapina iniziata dall'esterno

L'assicurazione è estesa alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

7) Scoperto a carico dell'Assicurato

In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza, sotto deduzione del 15% con il massimo di € 500,00 che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

8) Esclusione

Le parti prendono atto che si intende esplicitamente escluso dalla copertura assicurativa il furto di tombini, lampioni, pannelli fotovoltaici, gronde e pluviali, elementi di finitura dei fabbricati e di cavi esterni ai fabbricati contenenti le cose assicurate, nonché gli eventuali guasti cagionati dai ladri in tali occasioni o anche solo nel tentativo di asportare tali beni.

**SEZIONE 4) MASSIMALI – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

**Art. 1 - Massimali**

SI ASSICURA (a Primo Rischio Assoluto)

Fabbricato adibito a MUNICIPIO:

1	€10.000,00 (diecimila/00) sopra: macchinari, attrezzature, mobilio, arredamento, oggetti di cancelleria, registri, stampati, materiale scientifico e didattico, sussidi audio visivi, libri e pubblicazioni in genere, veicoli in deposito, merci inerenti ad attività in genere di cui debba rispondere l'amministrazione (esclusi prodotti farmaceutici), armadi di sicurezza o corazzati, casseforti (esclusi i relativi contenuti), impianti di prevenzione o di allarme; macchine per scrivere, per calcolare, per duplicare, per fotocopiare, telescriventi ed altre d'ufficio, strumenti professionali, macchine ed apparecchiature elettroniche e relativi accessori, <u>escluso</u> : pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili, oggetti d'arte raccolte, collezioni ed altre cose che abbiano valore artistico, preziosi, argenteria, raccolte, collezioni, denaro, carte valori e titoli di credito in genere	€10.000,00
2	€10.000,00 (diecimila/00) sopra: <b>preziosi, denaro, carte valori e titoli di credito in genere rinchiusi (salvo contro i danni da rapina) in cassaforte</b>	€10.000,00
3	€ 3.000,00 (tremila/00) guasti cagionati dai ladri,	€3.000,00
4	€2.000,00 (duemila/00) atti vandalici,	€2.000,00
5	€ 1.300,00 (milletrecento/00) sopra: denaro, carte valori e titoli di credito in genere ed altri valori, quando <b>trasportati sulla persona dei dipendenti e/o amministratori dell'Ente</b> assicurato nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino (con riferimento alla Condizione Aggiuntiva – Portavalori – di cui al Fascicolo Informativo),	€1.300,00
<b>Totale SOMMA ASSICURATA</b>		<b>€26.300,00</b>

**Art. 2 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Assicuratore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.